



**Cliniche Private: le prestazioni sono esenti IVA
solo finché dura l'emergenza sanitaria**

L'Agenzia delle Entrate è tornata sul regime Iva applicabile alle prestazioni sanitarie rese dalle case di cura in regime privatistico (con oneri, cioè, a carico del paziente e non del S.S.N.), anche in base a quanto previsto **dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18**. E lo ha fatto con la risposta all'interpello n. 339 del 2021. Giova ricordare che l'Agenzia, con risoluzione 87/E del 20 agosto 2010, aveva confermato il proprio orientamento, a tenor del quale la disposizione di cui al n. 19 dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, esenta le (sole) *“prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate”*. Per diretta conseguenza, le prestazioni rese da una casa di cura, autorizzata all'esercizio di attività sanitarie, ai sensi dell'art. 8-ter del d.lgs n. 502 del 1992, ma non accreditata con il S.S.R. (art. 8-*quater* del d.lgs n. 502 del 1992) e, quindi, non operante per conto del S.S.N. e con oneri a carico della finanza pubblica, sono imponibili. Il regime d'esenzione, insomma, è correlato allo *status* giuridico di soggetto accreditato con il S.S.N. e alla stipula dell'apposito accordo contrattuale di cui all'art. 8-*quinqüies* del d.lgs n. 502 del 1992. Tuttavia, per arginare gli effetti della pandemia, il legislatore ha previsto la possibilità che le Regioni e le AA.SS.LL., per l'intera durata dell'emergenza sanitaria, possano stipulare degli accordi integrativi con gli operatori privati accreditati in deroga ai famigerati *“tetti di spesa”* e, in caso di necessità, ricorrere alle strutture private non accreditate. In quest'ultima ipotesi, le case di cura operano in concessione di pubblico servizio – **sebbene temporaneo** – per cui la loro attività diviene analoga a quella svolta dagli operatori accreditati. Per l'effetto, sino a quando sarà vigente l'accordo contrattuale, stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, le prestazioni rese e remunerate in misura conforme ai tariffari vigenti beneficeranno del regime di esenzione IVA. Quando cesserà lo stato d'emergenza, le case di cura private non accreditate non potranno più godere dell'esenzione.